

TESTO PROVVISORIO

Lunedì 16 settembre, Santa Croce
7° Corso di aggiornamento in Diritto matrimoniale e processuale canonico

LE MOLTEPLICI COMPETENZE DEL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA IN FAVORE DELLA GIUSTIZIA NELLA CHIESA

Dominique Card. MAMBERTI
Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Ringrazio vivamente le Autorità Accademiche della stimata Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce per l'invito che mi hanno rivolto ad introdurre i lavori di questo *VII Corso di Aggiornamento in Diritto matrimoniale e processuale canonico*. Non è la prima volta che sono chiamato a questo gradito appuntamento¹.

Con questo porgo il mio saluto a tutti voi che – numerosi – partecipate, e molti non per la prima volta, a questo collaudato e autorevole Corso, che declina insieme le lezioni cattedratiche di processualisti veramente periti, i seminari di esercitazione e, non da ultimo, una fraternità che spezza con il pane della scienza canonica anche quello della conoscenza reciproca, dalla quale sbocciano spesso l'amicizia e la provvidenziale collaborazione che continuano, anche oltre il tempo del Corso, nei Tribunali e nelle diocesi di appartenenza.

Nella circostanza di questo Corso sento una particolare sintonia nel rappresentare qui il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, al quale ho l'onore di presiedere. Esso, infatti, rientra (e in grado superiore) tra quei fori che sono deputati ad assicurare ai fedeli attraverso appelli e ricorsi un diritto di difesa *veri nominis*, che non è nient'altro che l'espressione del diritto alla verità nell'ambito giudiziario.

Queste forti motivazioni mi conducono a presentare con grande fiducia alcune riflessioni sulla Segnatura Apostolica nella sua specifica funzione di servizio alla retta amministrazione della giustizia in tutta la Chiesa.

Vorrei, in altre parole, mostrare alcune ragioni e modalità attraverso le quali la Segnatura Apostolica, secondo la propria natura, favorisce la vostra attività quotidiana nei Tribunali ecclesiastici. Si tratta di un campo vastissimo e, pertanto, non potrò che procedere con alcune esemplificazioni.

Molte competenze, un solo Tribunale

Il primo elemento che intendo mettere in luce è che l'apparente eterogeneità delle molteplici competenze della Segnatura Apostolica, lungi dall'essere casuale accumulo di funzioni, risponde ad un preciso e proficuo progetto a favore della giustizia.

Tutti sanno che nella Segnatura Apostolica risiedono tre principali aree di competenza.

La prima è la competenza giudiziaria ordinaria: in forza di essa la Segnatura Apostolica svolge sostanzialmente una funzione che nei regimi continentali di *civil law* è propria delle Corti di Cassazione.

La seconda è la competenza contenzioso amministrativa: grazie ad essa la Segnatura Apostolica è paragonabile ai Consigli di Stato, ossia svolge la funzione di Tribunale amministrativo delle decisioni prese dai Dicasteri della Curia Romana nel loro ambito di potestà esecutiva.

La terza è la competenza amministrativa in senso stretto, che rende simile la Segnatura Apostolica ai Ministeri di Giustizia, presenti in molti ordinamenti statali, deputata nel nostro caso a vigilare sulla corretta amministrazione della giustizia nei Tribunali di tutta la Chiesa.

¹ Cf. D. MAMBERTI, *La scienza canonica di fronte alla legge di riforma dei processi di nullità matrimoniale*, in *Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus"*, Roma 2017, 15-24.

TESTO PROVVISORIO

Questa apparentemente irriducibile varietà nasconde in realtà una incontrovertibile unità e mi piace dimostrarlo con le parole che l'Ecc.mo Mons. Frans Daneels, già Segretario della Segnatura Apostolica, pronunciò prima nel Colloquio del novembre 2016 per il XX dello *Studium de droit canonique de Lyon* e quindi più recentemente in occasione della *Lectio Magistralis* per il conferimento della Laurea *honoris causa* a Budapest:

«[...] le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est placé au sommet de l'administration de la justice, tant pour ses compétences judiciaires que pour celles administratives. [Sa compétence] trouve son unité dans le fait qu'elle prend soin de l'observation de la loi dans les procès judiciaires, dans le contentieux-administratif et dans sa fonction administrative concernant les tribunaux ecclésiastiques. Qu'elle prenne soin de la loi, c'est-à-dire de la légitimité, ne signifie pas du tout qu'elle défend la loi pour la loi elle-même, mais qu'elle défend la loi afin de protéger la justice. Qu'elle trouve son unité, malgré ses diverses compétences, sans les confondre, s'explique par le fait que cette unité est limitée par le soin de l'observation de la loi, par la défense de la légitimité»².

In altre parole la Segnatura Apostolica è il Tribunale che al vertice tutela e promuove la legittimità dell'agire giudiziale, processuale e amministrativo. In ciò si trova la sua funzione e, contemporaneamente, esso trova il suo limite. È sanamente *supremo* nel momento in cui difende la legge, ma gli è precluso di giudicare nel merito. Fa i processi sui processi – per usare una espressione idiomatica immediatamente comprensibile –, ma non conduce alcun processo in proprio. Questa peculiarità è un momento ritenuto universalmente necessario perché si ponga un limite al potere assoluto – tentazione sempre presente e sempre pericolosa – tracciando, anche quanto ad organi e persone, una chiara linea secondo cui chi giudica non può essere giudice del e sul proprio operato; mentre chi giudica dell'operato e sull'operato degli altri, non possa giudicare nel merito. È la linea di demarcazione tra giurisdizione di merito (data dai Tribunali locali e superiori) e giurisdizione di legittimità (data dalla Segnatura Apostolica). Una ricchezza, una garanzia che la Chiesa condivide con gli ordinamenti civili. Una provvida e necessaria separazione dei poteri giudiziari, cui deve corrispondere una altrettanto reale separazione di organi, nel caso dei Tribunali.

Nel 2005, in un parere per l'Autorità Superiore circa l'istituzione di Tribunali ecclesiastici speciali, la Segnatura Apostolica ebbe a precisare:

«Va osservato che la Rota Romana, il massimo tribunale di merito, è sottoposta al sindacato della Segnatura Apostolica per questioni di legittimità (cf. art. 122 PB) e che le Congregazioni, le massime istanz[e] amministrative, sono ugualmente sottoposte al sindacato di legittimità nella Segnatura Apostolica (cf. art. 123 PB), mentre la stessa Segnatura Apostolica non cade nella fattispecie di tribunale speciale per il fatto che, pur essendo supremo, non gli è dato di giudicare in merito».

Non sorprenderà, pertanto, che la Segnatura Apostolica rimetta alla Rota Romana, secondo peraltro il diritto comune (cf. per esempio, art. 278 DC), la causa dopo aver giudicato della nullità della sentenza rotale, ma «[c]oncessa restituitio [in integrum], nisi Summus Pontifex aliud providerit, causa remittitur ad Rotam Romanam ut, iuxta suas normas, de merito iudicet», come prescrive l'art. 57 della *Lex propria*. La Segnatura Apostolica presentò, in rari casi, domanda al Sommo Pontefice di procedere anche nel merito dopo l'eventuale concessione della *restitutio in integrum* in ragione del fatto che, espresso nella motivazione della concessione della *restitutio in*

² FR. DANEELS, *Plusieurs compétences, un dicastère: le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique*, in *Les évolutions du gouvernement centrale de l'Église*. Ecclesia sese renovando semper eadem. Colloque des 23-25 Novembre 2016 à l'occasion des XX ans du Studium de droit canonique de Lyon, sous la direction d'Éric Besson, Toulouse 2017, 262-263.

TESTO PROVVISORIO

integrum il principio di diritto, null'altro mancava per la decisione di merito, che ne discendeva direttamente³.

Parimenti non sorprenderà la delicatezza con la quale la Segnatura Apostolica fa mostra di rispettare e rispetta scrupolosamente e realmente la decisione giudiziale in se stessa, frutto solo della scienza e coscienza dei giudici locali e superiori. Basti qui ricordare, fra i numerosi testi, la clausola «salva competentia tribunalium et iudicium», che nell'art. 110, § 2 della *Lex propria* limita la procedura che la Segnatura mette in atto di fronte a denunce verso i tribunali.

Ma c'è un altro aspetto che emerge dal convergere delle molteplici funzioni nell'unico Tribunale della Segnatura Apostolica:

«En outre, il est opportun que ses diverses compétences soient exercées par un seul Dicastère, car le même personnel peut ainsi intervenir dans ses divers champs de compétence sans les fragmenter et acquérir une vaste expérience sur l'administration réelle de la justice dans l'Église. Cette vaste expérience aide, d'une part, le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique à mieux remplir sa tâche délicate, tandis que, d'autre part, sa nature de Tribunal Suprême renforce ses interventions administratives en tant qu'elles proviennent d'un tribunal hautement qualifié»⁴.

Le plurime competenze della Segnatura Apostolica consentono una maggiore efficacia nel rispondere alle richieste che provengono dai Tribunali. Si tratta di una efficacia variamente giustificata. Non mancano Autori che – non senza ragioni apprezzabili – estendono la natura giudiziale degli interventi della Segnatura Apostolica ben oltre il concetto comune di giurisdizione, fino ad abbracciare anche gli interventi di vigilanza, di grazia e di amministrazione. Più concreto nel caso è rilevare l'efficacia proveniente dall'incrocio di dati di diversa provenienza, dalla possibilità di applicare competenze diverse nello stesso intervento e dalla esperienza pluriforme di coloro che operano nel Supremo Tribunale.

La giurisprudenza della Segnatura Apostolica

Fra le costanti dell'attività della Segnatura Apostolica vi è il richiamo, l'invito e l'esortazione rivolta a tutti i ministri dei Tribunali a conoscere e seguire la giurisprudenza della Rota Romana, che, come prescrive un innovativo dettato della costituzione apostolica *Pastor bonus*, «provvede all'unità della giurisprudenza e, attraverso le sue sentenze, è di aiuto ai tribunali inferiori» (art. 126).

Questo invito è onnipresente: quando, per esempio, a fronte di capi di nullità formulati in modo equivoco, la Segnatura Apostolica chiede che si segua in materia la prassi della Rota Romana; oppure a fronte di sentenze di Tribunali locali esaminate, la Segnatura Apostolica ricorda – senza voler perturbare le coscienze delle persone coinvolte – la comune e costante giurisprudenza della Rota Romana sui corrispondenti capi di nullità.

Questa introduzione alla prassi e giurisprudenza della Rota Romana, non deve comunque oscurare il contributo suo proprio della Segnatura Apostolica alla corretta interpretazione della legge processuale e sostanziale. Appartiene, infatti, al Supremo Tribunale non solo la cura della corretta procedura, ma anche la guida dei Tribunali «alla difesa della retta giurisprudenza» (cf. art. 111, § 1 *Lex propria*; cf. pure art. 111, § 3 *Lex propria*).

In entrambi i casi si lamenta una certa difficoltà alla conoscenza della prassi e giurisprudenza. Non è però un problema da enfatizzare, perché non raramente esso è un pretesto per trascurare anche la conoscenza che seppur frammentariamente, ma in modo sempre maggiore, le riviste specializzate e siti informatici offrono di questa giurisprudenza.

³ Un potere analogo è riconosciuto oggi da molti ordinamenti, tra i quali quello vaticano, alle Corti di Cassazione, di «decidere essa stessa la causa, se ritiene che questa sia matura per la decisione definitiva» (art. 36 della Legge del 21 giugno 1969, n. L).

⁴ FR. DANEELS, *Plusieurs compétences, un dicastère*, cit., 263.

TESTO PROVVISORIO

Con riferimento a uno dei temi di questo Corso, l'impugnazione delle sentenze, vorrei richiamarmi esemplificativamente ad un recente intervento interpretativo del Supremo Tribunale.

Recentemente, appunto, la Segnatura Apostolica nella trattazione di una *nova causae propositio* avverso una duplice affermativa è stata posta di fronte ad un interessante argomento, ritenuto grave dal ricorrente, secondo il quale il tribunale di appello avrebbe errato da un lato dichiarando esplicitamente che l'appello non era meramente dilatorio, e dall'altro decidendo lo stesso appello tramite decreto e non tramite sentenza in seguito all'esame ordinario⁵.

Nell'occasione si è potuto affrontare, seppur brevemente, la interpretazione della clausola, recentemente introdotta nella riforma del diritto processuale inaugurata dal *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, ossia «si appellatio mere dilatoria evidenter appareat» (can. 1680, § 2). Nel caso si è potuto chiarire che la retta interpretazione della menzionata clausola si schiude solo se si pone attenzione e si dà rilievo a quanto nel testo legislativo precede e segue la medesima clausola, rinunciando perciò a una (peraltro impossibile) lettura chiusa nel mero dato testuale.

Si è osservato perciò che il Legislatore ha prescritto che in appello il Tribunale, dopo aver acquisito gli atti giudiziali della causa di primo grado e ovviamente tutti gli appelli, costituisca il collegio giudicante e ammonisca le parti, non escluso il difensore del vincolo, di presentare le proprie osservazioni. In tal modo è fatale che la rilevazione da parte dei giudici della natura meramente dilatoria dell'appello, dovrà confrontarsi con tutti gli elementi raccolti secondo l'*iter* processuale prescritto, pena la contraddittorietà del testo legislativo che avrebbe prescritto la raccolta obbligatoria di tanti elementi e poi ne prescinderebbe nella valutazione dell'appello. L'*iter* sarebbe inutile.

Uguale luce coerentemente offre anche quanto segue la clausola in oggetto, ossia che «si appellatio mere dilatoria evidenter appareat», «tribunal collegiale, suo decreto, sententiam prioris gradus confirmet» (can. 1680, § 2). Non sfugge la valenza interpretativa – sottolineata nella menzionata decisione della Segnatura Apostolica – della natura confirmatoria del decreto, dal momento che sarà richiesta nel caso la certezza morale (come per ogni pronuncia giudiziale) acquisita *ex actis et probatis* (cf. can. 1608, §§ 1-2), tutti quegli atti, appunto, che il prescritto processuale citato prevede si acquisiscano⁶.

Un altro esempio attiene all'errore circa la qualità, anche questo fra gli argomenti del Corso.

Di nuovo in un caso di *nova causae propositio*, si è recentemente affrontata l'interpretazione del capo di nullità dell'errore circa una qualità direttamente e principalmente intesa (cf. can. 1097 § 2) ed è stato concesso nel caso il nuovo esame della causa⁷. Il Patrono di parte ricorrente contestava come *novum et grave argumentum* la contrarietà alla comune giurisprudenza della Rota Romana della duplice conforme affermativa. Il *criterium aestimationis* e il *criterium reactionis* nel caso erano di fatto annullati dal momento che la *qualitas*, anzi le qualità che sarebbero state intese direttamente e principalmente attenevano ad aspetti per lo più comuni e, di conseguenza, non adeguatamente circoscritti e identificabili, ed inoltre la scoperta dell'asserito errore sarebbe avvenuta a una decina di anni di distanza dalla celebrazione del matrimonio ed in occasione di un evento occorso nella vita familiare. Il decreto di concessione del nuovo esame della causa in questo

⁵ Cf. decreto del Congresso, 6 giugno 2019, prot. n. 53594/18 CG.

⁶ «[E]x quo legis praescripto [can. 1680, § 2] integre intellecto, satis ergo patet recta clausulae significatio «si appellatio mere dilatoria evidenter appareat», quam Legislator apponere voluit, id est, iudices alterius instantiae moralem certitudinem de subiecta nullitate matrimonii ex actis et probatis adepti sunt (cf. can. 1608, §§ 1-2) ad sententiam affirmativam prioris gradus continenter confirmandam (cf. can. 1639, § 1); [...] quod ceterum de facto iudices [P] fecerunt, acta iudicialia prioris gradus una cum appellationibus atque animadversiones defensoris vinculi et partium examini subicientes, ac dein sententiam prioris gradus per decretum confirmandam esse censentes, quae omnia ex legis praescripto significant appellationem mere dilatoriam evidenter iisdem iudicibus apparuisse» (*ibid.*, p. 2).

⁷ Cf. decreto del Congresso, 28 febbraio 2019, prot. n. 53012/17 CG.

TESTO PROVVISORIO

caso mette in evidenza la necessità che gli schemi di prova che sono presenti nella giurisprudenza rotale siano adeguatamente applicati, non solo menzionati, riducendoli in tal modo a *flatus vocis*.

L'accessibilità della Segnatura Apostolica

Le molteplici competenze della Segnatura Apostolica provocano anche un effetto di maggiore accessibilità ad un Tribunale che, denominandosi Supremo e avendo sede a Roma, potrebbe essere l'esempio della lontananza e dell'inaccessibilità.

Al contrario, al di fuori delle aree di competenza della giurisdizione ordinaria e amministrativa, l'accesso al Supremo Tribunale è possibile senza peculiari formalità. Esso riceve regolarmente richieste di pareri, consigli e grazie, comunicazioni di difficoltà e dubbi, lamentele circa ritardi e sospetti abusi, nonché denunce e informazioni di vario genere.

Se non sempre è possibile rispondere – anzi a volte l'esperienza insegna che non è prudente rispondere –, nulla va però perduto, perché entra a far parte del patrimonio di conoscenze – protette da riservatezza, per quanto necessario o conveniente – in base al quale si opera negli interventi formali.

Al riguardo di questa vasta area di consultazione e comunicazione, mi piace ricordare alcuni principi seguiti dalla Segnatura Apostolica:

- il principio di **sussidiarietà**, per il quale si deve ritenere che, in via generale, prima di adire il Supremo Tribunale si devono esperire tutti i mezzi e i rimedi che l'ordinamento giuridico processuale canonico pone a disposizione immediata dei ministri e degli avvocati;
- il principio di **superiorità**, per il quale si deve ritenere che, in via generale, l'intervento del Supremo Tribunale è in grado di rispondere efficacemente a richieste di una giustizia reale e sostanziale;
- il principio di **discrezionalità**, per il quale si deve ritenere che solo in via generale è possibile prevedere quale sarà l'intervento del Supremo Tribunale.

Mi preme qui ricordare al riguardo il grande sforzo innovativo messo in atto circa le Relazioni annuali sullo stato e l'attività dei Tribunali. Esse, con la recente riforma processuale, sono state predisposte per raccogliere tutti i dati conformemente ai nuovi parametri dei processi, ordinari, più brevi e documentali; i formulari sono stati digitalizzati e resi disponibili sul sito della Santa Sede, e questo è stato singolarmente apprezzato soprattutto dai Tribunali geograficamente più lontani e istituzionalmente più piccoli; sono state corredate di traduzioni nelle principali lingue, oltre al latino, di istruzioni e di lettere circolari aggiornate che ne spiegano il significato. Colgo l'occasione per invitarvi a prenderne conoscenza, in quanto fondano e spiegano la ragione della relazione intensa e reciproca che deve esserci tra Tribunali ecclesiastici e la Segnatura Apostolica; mi piace al riguardo ricordare l'effato con il quale si chiudono queste lettere circolari: «Communio communicatio vivit et communicatio communioni inservit».

Conclusione

Uno dei miei illustri predecessori quale Prefetto della Segnatura Apostolica non ebbe remore a parlare esplicitamente della *funzione pastorale* della Segnatura Apostolica⁸.

Questa definizione potrebbe essere considerata un azzardo, se per *pastorale* si intende riferirsi ad un qualsiasi aggiustamento sganciato dal diritto, anzi dalla stessa dogmatica e dalla morale.

Costituisce, invece, una realtà, se per *pastorale* si intende l'azione della Chiesa, innervata nella storia della salvezza, al cui inizio è posta l'incarnazione del Verbo nella storia degli uomini.

⁸ Cf. A. VALLINI, *La funzione pastorale del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *Forum* 17 (2006) 62-76; ID., *La función pastoral del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica en la vigilancia sobre los tribunales eclesiásticos*, Madrid 2008, p. 33 oppure in *Ius communionis* 1 (2013) 203-220.